

IL RETTORE

- Vista la Legge del 9 maggio 1989, n. 168;
- Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270 contenente le modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. del 3 novembre 1999, n. 509;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Visto lo Statuto dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC, emanato con Decreto del Presidente del 12 aprile 2012, n. 40;
- Visto l'art. 13 del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti emanato con D.R. del 24 ottobre 2014, n. 196;
- Visto il proprio decreto del 9 ottobre 2020, n. 626, di indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti per il biennio 2020-2022;
- Considerato che per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'Ateneo ha organizzato la propria attività didattica anche in distanza, consentendo agli studenti di non essere presenti in Ateneo, e che, se le elezioni fossero confermate con le modalità tradizionali, sarebbe pronosticabile una scarsa e poco rappresentativa partecipazione degli studenti alle stesse;
- Sentiti anche i rappresentanti degli studenti attualmente in carica;

DECRETA

CHE LE PROCEDURE RELATIVE ALLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI GIA' ATTIVATE SIANO INTERROTTE AL FINE DI CONSENTIRE AGLI ORGANI DI GOVERNO E AGLI UFFICI COMPETENTI DELL' ATENEIO DI INDIVIDUARE ADEGUATE PROCEDURE DI VOTO A DISTANZA TRAMITE PIATTAFORME CERTIFICATE;

CHE LE ELEZIONI SARANNO NUOVAMENTE INDETTE NON APPENA SARANNO INDIVIDUATE ADEGUATE PROCEDURE DI VOTO A DISTANZA TRAMITE PIATTAFORME CERTIFICATE, E COMUNQUE ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO 2021;

CHE NEL PERIODO INTERINALE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO NELL'ART. 13, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI, GLI ATTUALI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ATENEIO RIMANGANO IN CARICA IN REGIME DI *PROROGATIO*, AD ECCEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLE COMMISSIONI PARITETICHE CHE RESTANO IN CARICA FINO ALLA PRIMA RIUNIONE DELLE COMMISSIONI STESSE SUCCESSIVA ALL'APPROVAZIONE DEI RAPPORTI DI RIESAME;

CHE LADDOVE UNO O PIU' DEGLI ATTUALI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI CESSASSE DALLA CARICA NEL PERIODO INTERINALE, TROVINO APPLICAZIONE LE REGOLE DI CUI ALL'ART. 13, COMMI 3 E 4 DEL REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI, FATTO SALVO CHE, NEL CASO IN CUI UNA O PIU' SOSTITUZIONI NON POTESSERO ESSERE EFFETTUATE PER ESAURIMENTO DEI CANDIDATI, NON SI FARA' LUOGO A ELEZIONI SUPPLETIVE IN RAGIONE DELLA PROSSIMITA' DELLE ELEZIONI ORDINARIE.

Castellanza, 2 novembre 2020

D.R. N. 642 (seicentoquarantadue)

Il Rettore
Prof. Federico Visconti
